



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 29/03/2018

OGGETTO: Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni. Approvazioni modifiche.

L'anno duemiladiciotto, addì ventinove, del mese di Marzo alle ore 18:00, nella SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE, dietro regolare avviso di convocazione del 26/03/2018, Prot. N. 8171, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
FLORINDI GABRIELE	SI	GIANFORTE LAURA	SI
FABBIANI ALICE	--	DI BRIGIDA PIERPAOLO	--
GALLI FRANCO	SI	VENTURA ANGELO	SI
PRATENSE IGNAZIO	SI	RUGGIERI ROBERTO	SI
DI GIACOMO DENIA	SI	PERAZZETTI MATTEO	SI
DI GIACOMO MIRKO	SI	VALLOREO MAURIZIO	SI
LONGOVERDE PATRIZIA	SI	TRAVAGLINI LUCIA	SI
COLLEVECCHIO MIRKO	--	CIABARRA CARLO ANTONIO	SI
DEL DUCHETTO FRANCO	SI		

Presenti n° 14 Assenti n° 3

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa COVIELLO STEFANIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente, GALLI FRANCO, il quale riconosciuta legale l'adunanza per l'intervento di N. 14 Consiglieri sui diciassette assegnati al Comune, dichiara aperta la seduta, che è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di C.C. n. 29 del 17/07/2008, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il nuovo “Piano Generale Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”, al fine di dotare il Comune di uno strumento di pianificazione in grado di regolamentare la gestione del settore pubblicitario;
- con la medesima Deliberazione di C.C. n. 29 del 17/07/2008, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il nuovo “Regolamento Comunale per la disciplina della Pubblicità e delle Affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni”, contenente l'Allegato C - “Canone per l'Installazione dei Mezzi Pubblicitari” di cui all'art. 27 del D.Lgs n. 285/1992;
- a seguito di esperimento di gara ad evidenza pubblica, veniva concessa a soggetti privati, la gestione di due Lotti inerenti il “Servizio di installazione e gestione degli impianti pubblicitari per affissioni commerciali dirette nel territorio del Comune di Città Sant'Angelo”;
- i termini contrattuali dell'appalto stipulato con le due Ditte aggiudicatrici dei Lotti nn. 1 e 2 della Concessione del succitato “Servizio di installazione e gestione degli impianti pubblicitari per affissioni commerciali dirette” sono scaduti, rispettivamente, in data 14/03/2017 e 20/03/2017, tale per cui si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento mediante gara d'appalto per la concessione del servizio di che trattasi;
- ambedue le Ditte aggiudicatrici dei Lotti nn. 1 e 2 della Concessione del “Servizio di installazione e gestione degli impianti pubblicitari per affissioni commerciali dirette”, hanno riconsegnato e ceduto al Comune gli impianti pubblicitari installati (n. 25 impianti per affissioni dirette di formato 6.00 x 3.00 mt.) sul territorio comunale, giusto verbale di riconsegna e cessione redatto e sottoscritto in data 22/01/2018;

ACCERTATO CHE si rende necessario procedere ad una parziale revisione del suddetto Regolamento comunale per la disciplina della Pubblicità e delle Affissioni in termini di:

- semplificazione di alcuni procedimenti inerenti i casi di mancato rinnovo dell'Autorizzazione nei termini indicati all'art. 12 del Regolamento stesso;
- contrasto al fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi;
- adeguamento dei criteri di affidamento delle Concessioni di cui all'art. 16 del Regolamento ed all'art. 53 dell'Allegato D1 - Norme Tecniche di Attuazione, alla normativa vigente sui LL.PP. - D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO del succitato art. 12 del Regolamento, che recita:

Art. 12. Durata e rinnovo dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari ha una validità di anni tre ai sensi dell'art. 53 comma 6 del Regolamento del Codice della Strada.
2. L'autorizzazione è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno sessanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto e che non siano state apportate modifiche al mezzo pubblicitario.
3. L'autorizzazione non si intende rinnovata in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al comma precedente.
4. Entro lo stesso termine deve essere comunicato al richiedente l'eventuale diniego motivato.

CONSIDERATO CHE si rende necessario apportare le seguenti novazioni al precitato art. 12:

Art. 12. Durata e rinnovo dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari ha una validità di anni tre, ai sensi dell'art. 53 comma 6 del Regolamento del Codice della Strada.
2. L'autorizzazione è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno sessanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto e che non siano state apportate modifiche al mezzo pubblicitario.
3. L'autorizzazione non si intende rinnovata in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al comma precedente.
4. Entro lo stesso termine deve essere comunicato al richiedente l'eventuale diniego motivato.
5. Nei casi in cui l'autorizzazione rilasciata risulti scaduta, ma la richiesta di rinnovo della stessa non sia stata inoltrata nei termini di cui al precedente punto 2, può essere presentata istanza di regolarizzazione dell'impianto pubblicitario, correlata alla precedente istanza scaduta in termini di elaborati tecnici progettuali, Nulla Osta di altri Enti ed eventuali altri documenti ritenuti necessari, a condizione che il titolare dell'autorizzazione scaduta dimostri di aver regolarmente pagato l'imposta comunale e/o il canone concessorio in modo continuativo e di non aver apportato alcuna modifica al mezzo pubblicitario precedentemente autorizzato; sempreché il mezzo pubblicitario risulti conforme al

Piano Comunale sulla Pubblicità, ne vengano certificate ed attestate la stabilità della struttura, sia nel complesso che nei singoli elementi, la resistenza alla spinta del vento ed al carico della neve;

6. Nei casi in cui venga accertata, dal competente personale di polizia municipale, l'installazione di un mezzo pubblicitario sprovvisto di autorizzazione, ma il soggetto titolare dello stesso abbia, comunque, provveduto al pagamento dell'imposta comunale e/o del canone concessorio in modo continuativo, va presentata istanza di regolarizzazione dell'impianto pubblicitario abusivo, sempreché il mezzo pubblicitario risulti conforme al Piano Comunale sulla Pubblicità, sia provvisto di eventuali Nulla Osta di altri Enti e ne vengano certificate ed attestate la stabilità della struttura, sia nel complesso che nei singoli elementi, la resistenza alla spinta del vento ed al carico della neve e previo versamento delle sanzioni di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 285/1992 e ss.mm.ii. (C.D.S.);
7. Nei casi in cui il soggetto responsabile dell'installazione di un mezzo pubblicitario sprovvisto autorizzazione, abbia intenzione di regolarizzarlo, può essere presentata istanza di regolarizzazione dell'impianto pubblicitario abusivo, sempreché il mezzo pubblicitario risulti conforme al Piano Comunale sulla Pubblicità, sia provvisto di eventuali Nulla Osta di altri Enti e ne vengano certificate ed attestate la stabilità della struttura, sia nel complesso che nei singoli elementi, la resistenza alla spinta del vento ed al carico della neve e previo versamento della sanzione tributaria dovuta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 507/93 e delle sanzioni di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 285/1992 e ss.mm.ii. (C.D.S.);

PRESO ATTO del succitato art. 16 del Regolamento, che recita:

Art. 16 - Concessioni: presupposti ed iter per l'affidamento

1. L'Amministrazione Comunale può concedere a soggetti privati la possibilità di collocare sul territorio comunale, su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune impianti pubblicitari.
2. L'Amministrazione Comunale individuerà i soggetti privati mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica.
3. Il Comune adotta comunque il metodo della assegnazione per lotti e fissa i criteri per la composizione dei lotti stessi in base a principi di funzionalità ed economicità.
4. Alle stesse norme è soggetta la pubblicità effettuata negli impianti sportivi di proprietà comunale gestiti direttamente dal Comune.
5. È riservato al Settore/Ufficio designato dall'Amministrazione comunale l'articolazione discrezionale e le procedure previste dal presente articolo sulla base degli indirizzi formali forniti dall'Amministrazione stessa.
6. Nel rispetto della normativa di Piano Generale degli Impianti, la scelta delle tipologie, le modalità di inserimento puntuale sul territorio e dei servizi connessi all'affidamento in concessione della pubblicità e dei relativi impianti permanenti, del servizio delle affissioni e relativi impianti, della pubblicità temporanea, potranno essere stabiliti dal Settore/Ufficio comunale competente successivamente all'approvazione del presente regolamento. Strumenti esecutivi di pianificazione e gestione della Pubblicità saranno redatti dagli uffici competenti in materia, avvalendosi della partecipazione delle associazioni di categoria e società di pubblicità nelle modalità previste dalle leggi in materia, costituendo una commissione interna preposta all'elaborazione esecutiva degli stessi. Le procedure amministrative occorrenti, nonché gli atti relativi per l'affidamento in concessione della pubblicità e del servizio affissioni pubbliche e dirette, dovranno essere definite prima dell'avvio di ogni procedura per l'affidamento di servizi in concessione della pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni.
7. Tutti gli adempimenti gestionali ed amministrativi inerenti le tipologie di pubblicità richiamati dal presente regolamento possono essere soggetti ad affidamento in concessione.
8. Qualora l'Amministrazione intenda procedere all'assegnazione per lotti, sia per gli impianti pubblicitari permanenti e che per le affissioni, la loro composizione viene stabilita in base a criteri di funzionalità ed economicità. Per evitare possibilità di concentrazioni delle concessioni, non è consentito che il medesimo soggetto superi il limite di una assegnazione.
9. La concessione comporta il pagamento di un canone nella misura risultante dal verbale di aggiudicazione della gara, nonché il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del canone per l'installazione di Impianti Pubblicitari di cui all'art. 27 D.Lgs. n. 285/1992, stabilito dall'allegato B al presente regolamento. Il canone di occupazione suolo pubblico non è assorbito dal sopraccitato canone risultante dalla gara.
10. se stabilito nelle procedure amministrative previste per l'affidamento di un determinato servizio, il pagamento del canone potrà essere corrisposto anche attraverso lo svolgimento di prestazioni di servizi di manodopera attinenti al contesto urbano su cui insistono gli impianti pubblicitari, e comunque per le aree definite nelle procedure predette, sempre nel rispetto dei prezziari e quantità stabiliti dalla stazione affidataria del servizio in concessione.
11. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone

annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità e i tempi di installazione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione, la cauzione e simili.

12. La concessione ha durata massima di sei anni.
13. L'Amministrazione comunale può disporre la rimozione anticipata dei mezzi pubblicitari installati, in presenza di ragioni di pubblico interesse. La rimozione viene disposta con ordinanza motivata. La rimozione dovrà essere effettuata, entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione, a cura e spese del titolare del mezzo, il quale dovrà rimuovere anche eventuali sostegni o supporti e provvedere al ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto. Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei modi e nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo;

CONSIDERATO CHE si rende necessario apportare le seguenti novazioni al precitato art. 16:

Art. 16 - Concessioni: presupposti ed iter per l'affidamento

1. L'Amministrazione Comunale può concedere a soggetti privati la possibilità di collocare sul territorio comunale, su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune impianti pubblicitari.
2. L'Amministrazione Comunale individuerà i soggetti privati mediante lo svolgimento di apposita procedura di gara di appalto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..
3. Il Comune può adottare il metodo della assegnazione per lotti e fissa i criteri per la composizione dei lotti stessi in base a principi di funzionalità ed economicità.
4. Alle stesse norme è soggetta la pubblicità effettuata negli impianti sportivi di proprietà comunale gestiti direttamente dal Comune.
5. È riservato al Settore/Ufficio designato dall'Amministrazione comunale l'articolazione discrezionale e le procedure previste dal presente articolo sulla base degli indirizzi formali forniti dall'Amministrazione stessa.
6. Nel rispetto della normativa di Piano Generale degli Impianti, la scelta delle tipologie, le modalità di inserimento puntuale sul territorio e dei servizi connessi all'affidamento in concessione della pubblicità e dei relativi impianti permanenti, del servizio delle affissioni e relativi impianti, della pubblicità temporanea, potranno essere stabiliti dal Settore/Ufficio comunale competente successivamente all'approvazione del presente regolamento. Strumenti esecutivi di pianificazione e gestione della Pubblicità potranno essere redatti dagli uffici competenti in materia, avvalendosi, eventualmente, della partecipazione delle associazioni di categoria e società di pubblicità nelle modalità previste dalle leggi in materia. Le procedure amministrative occorrenti, nonché gli atti relativi per l'affidamento in concessione della pubblicità e del servizio affissioni pubbliche e dirette, dovranno essere definite prima dell'avvio di ogni procedura per l'affidamento di servizi in concessione della pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni.
7. Tutti gli adempimenti gestionali ed amministrativi inerenti le tipologie di pubblicità richiamati dal presente regolamento possono essere soggetti ad affidamento in concessione.
8. Qualora l'Amministrazione intenda procedere all'assegnazione per lotti, sia per gli impianti pubblicitari permanenti e che per le affissioni, la loro composizione viene stabilita in base a criteri di funzionalità ed economicità. Per evitare possibilità di concentrazioni delle concessioni, non è consentito che il medesimo soggetto superi il limite di una assegnazione.
9. La concessione comporta il pagamento di un canone concessorio, nella misura risultante dal verbale di aggiudicazione della gara d'appalto, nonché il pagamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.) e della T.O.S.A.P.;
10. se stabilito nelle procedure amministrative previste per l'affidamento di un determinato servizio, il pagamento del canone potrà essere corrisposto anche attraverso lo svolgimento di prestazioni di servizi di manodopera attinenti al contesto urbano su cui insistono gli impianti pubblicitari, e comunque per le aree definite nelle procedure predette, sempre nel rispetto dei prezziari e quantità stabiliti dalla stazione affidataria del servizio in concessione.
11. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità e i tempi di installazione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione, la cauzione e simili.
12. La concessione ha durata massima di sei anni.
13. L'Amministrazione comunale può disporre la rimozione anticipata dei mezzi pubblicitari installati, in presenza di ragioni di pubblico interesse. La rimozione viene disposta con ordinanza motivata. La rimozione dovrà essere effettuata, entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione, a cura e spese del titolare del mezzo, il quale dovrà rimuovere anche eventuali sostegni o supporti e provvedere al ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto. Qualora l'interessato non

ottemperari all'ordine di rimozione nei modi e nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo.

14. In merito alle modifiche del presente regolamento sono state effettuate diverse conferenze di servizi e tavoli di lavoro infra settoriali al fine di favorire l'emersione volontaria del fenomeno dell'installazione di mezzi e impianti pubblicitari abusivi;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, approvato con Delibera di C.C. n. 49/2005 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- il D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs n. 507/1993 e ss.mm.ii.;
- il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore III, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;
- il parere favorevole di regolarità finanziaria, espresso dal Responsabile del Settore II, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;
- il parere favorevole del Revisore dei Conti;

AD UNANIMITA' di voti, resi per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti (assenti i consiglieri Fabbiani, Di Brigida e Colavecchio);

DELIBERA

- 1) Che le premesse fanno parte integrante del presente atto e ne formano presupposto e motivazione;
- 2) Di dare atto che si rende necessario procedere ad una parziale revisione del suddetto Regolamento comunale per la disciplina della Pubblicità e delle Affissioni in termini di:
 - semplificazione di alcuni procedimenti inerenti i casi di mancato rinnovo dell'Autorizzazione nei termini indicati all'art. 12 del Regolamento stesso;
 - contrasto al fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi;
 - adeguamento dei criteri di affidamento delle Concessioni di cui all'art. 16 del Regolamento ed all'art. 53 dell'Allegato D1 - Norme Tecniche di Attuazione, alla normativa vigente sui LL.PP. - D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 3) Di modificare gli artt. n. 12 e 16 del Regolamento comunale per la disciplina della Pubblicità e delle Affissioni come di seguito indicato:

Art. 12. Durata e rinnovo dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari ha una validità di anni tre, ai sensi dell'art. 53 comma 6 del Regolamento del Codice della Strada.
2. L'autorizzazione è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno sessanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto e che non siano state apportate modifiche al mezzo pubblicitario.
3. L'autorizzazione non si intende rinnovata in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al comma precedente.
4. Entro lo stesso termine deve essere comunicato al richiedente l'eventuale diniego motivato.
5. Nei casi in cui l'autorizzazione rilasciata risulti scaduta, ma la richiesta di rinnovo della stessa non sia stata inoltrata nei termini di cui al precedente punto 2, può essere presentata istanza di regolarizzazione dell'impianto pubblicitario, correlata alla precedente istanza scaduta in termini di elaborati tecnici progettuali, Nulla Osta di altri Enti ed eventuali altri documenti ritenuti necessari, a condizione che il titolare dell'autorizzazione scaduta dimostri di aver regolarmente pagato l'imposta comunale e/o il canone concessorio in modo continuativo e di non aver apportato alcuna modifica al mezzo pubblicitario precedentemente autorizzato; sempreché il mezzo pubblicitario risulti conforme al Piano Comunale sulla Pubblicità, ne vengano certificate ed attestate la stabilità della struttura, sia nel complesso che nei singoli elementi, la resistenza alla spinta del vento ed al carico della neve;
6. Nei casi in cui venga accertata, dal competente personale di polizia municipale, l'installazione di un mezzo pubblicitario sprovvisto di autorizzazione, ma il soggetto titolare dello stesso abbia, comunque, provveduto al pagamento dell'imposta comunale e/o del canone concessorio in modo continuativo, va presentata istanza di regolarizzazione dell'impianto pubblicitario abusivo, sempreché il mezzo pubblicitario risulti conforme al Piano Comunale sulla Pubblicità, sia provvisto di eventuali Nulla Osta di altri Enti e ne vengano certificate ed attestate la stabilità della struttura, sia

nel complesso che nei singoli elementi, la resistenza alla spinta del vento ed al carico della neve e previo versamento delle sanzioni di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 285/1992 e ss.mm.ii. (C.D.S.);

7. Nei casi in cui il soggetto responsabile dell'installazione di un mezzo pubblicitario sprovvisto autorizzazione, abbia intenzione di regolarizzarlo, può essere presentata istanza di regolarizzazione dell'impianto pubblicitario abusivo, sempreché il mezzo pubblicitario risulti conforme al Piano Comunale sulla Pubblicità, sia provvisto di eventuali Nulla Osta di altri Enti e ne vengano certificate ed attestate la stabilità della struttura, sia nel complesso che nei singoli elementi, la resistenza alla spinta del vento ed al carico della neve e previo versamento della sanzione tributaria dovuta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 507/93 e delle sanzioni di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 285/1992 e ss.mm.ii. (C.D.S.);

Art. 16 - Concessioni: presupposti ed iter per l'affidamento

1. L'Amministrazione Comunale può concedere a soggetti privati la possibilità di collocare sul territorio comunale, su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune impianti pubblicitari.
2. L'Amministrazione Comunale individuerà i soggetti privati mediante lo svolgimento di apposita procedura di gara di appalto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..
3. Il Comune può adottare il metodo della assegnazione per lotti e fissa i criteri per la composizione dei lotti stessi in base a principi di funzionalità ed economicità.
4. Alle stesse norme è soggetta la pubblicità effettuata negli impianti sportivi di proprietà comunale gestiti direttamente dal Comune.
5. È riservato al Settore/Ufficio designato dall'Amministrazione comunale l'articolazione discrezionale e le procedure previste dal presente articolo sulla base degli indirizzi formali forniti dall'Amministrazione stessa.
6. Nel rispetto della normativa di Piano Generale degli Impianti, la scelta delle tipologie, le modalità di inserimento puntuale sul territorio e dei servizi connessi all'affidamento in concessione della pubblicità e dei relativi impianti permanenti, del servizio delle affissioni e relativi impianti, della pubblicità temporanea, potranno essere stabiliti dal Settore/Ufficio comunale competente successivamente all'approvazione del presente regolamento. Strumenti esecutivi di pianificazione e gestione della Pubblicità potranno essere redatti dagli uffici competenti in materia, avvalendosi, eventualmente, della partecipazione delle associazioni di categoria e società di pubblicità nelle modalità previste dalle leggi in materia. Le procedure amministrative occorrenti, nonché gli atti relativi per l'affidamento in concessione della pubblicità e del servizio affissioni pubbliche e dirette, dovranno essere definite prima dell'avvio di ogni procedura per l'affidamento di servizi in concessione della pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni.
7. Tutti gli adempimenti gestionali ed amministrativi inerenti le tipologie di pubblicità richiamati dal presente regolamento possono essere soggetti ad affidamento in concessione.
8. Qualora l'Amministrazione intenda procedere all'assegnazione per lotti, sia per gli impianti pubblicitari permanenti e che per le affissioni, la loro composizione viene stabilita in base a criteri di funzionalità ed economicità. Per evitare possibilità di concentrazioni delle concessioni, non è consentito che il medesimo soggetto superi il limite di una assegnazione.
9. La concessione comporta il pagamento di un canone concessorio, nella misura risultante dal verbale di aggiudicazione della gara d'appalto, nonché il pagamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.) e della T.O.S.A.P.;
10. se stabilito nelle procedure amministrative previste per l'affidamento di un determinato servizio, il pagamento del canone potrà essere corrisposto anche attraverso lo svolgimento di prestazioni di servizi di manodopera attinenti al contesto urbano su cui insistono gli impianti pubblicitari, e comunque per le aree definite nelle procedure predette, sempre nel rispetto dei prezziari e quantità stabiliti dalla stazione affidataria del servizio in concessione.
11. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità e i tempi di installazione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione, la cauzione e simili.
12. La concessione ha durata massima di sei anni.
13. L'Amministrazione comunale può disporre la rimozione anticipata dei mezzi pubblicitari installati, in presenza di ragioni di pubblico interesse. La rimozione viene disposta con ordinanza motivata. La rimozione dovrà essere effettuata, entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione, a cura e spese del titolare del mezzo, il quale dovrà rimuovere anche eventuali sostegni o supporti e provvedere al ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto. Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei modi e nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo.

- 4) Di abrogare l'Allegato C - Canone per l'installazione degli impianti pubblicitari: criteri e disposizioni per l'applicazione del corrispettivo di cui all'art. 27 D.Lgs. n. 285/92, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 17/07/2008;
- 5) Di demandare al Responsabile del Settore III – Servizi Tecnici tutti i successivi adempimenti di competenza;
- 6) Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.Lgs. n. 201/2011 (L. 214/2011) e ss. mm.ii.;
- 7) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Città Sant'Angelo (PE).
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA l'urgenza,
- VISTO l'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- AD UNANIMITA' di voti, resi per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti (assenti i consiglieri Fabbiani, Di Brigida e Collevocchio),

DICHIARA

La presente Deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 473 del 21/03/2018 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente D'ALONZO DONATO in data 21/03/2018.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 473 del 21/03/2018 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente Dott. NERONE FABRIZIO in data 21/03/2018.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Presidente
GALLI FRANCO

Segretario Generale
Dott.ssa COVIELLO STEFANIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 624

Il 10/04/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 12 del 29/03/2018 con oggetto: **Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni. Approvazioni modifiche.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. D'ARCANGELO ANTONINO il 10/04/2018.